

con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. L'invio in copia della presente ordinanza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, alla Regione Campania, alla Stazione dei Carabinieri di Morra De Sanctis, all'Ufficio di Polizia Comunale e al Segretario Comunale.
3. Di affiggere la presente all'albo pretorio, e sul sito internet del Comune di Morra De Sanctis .

COMUNICA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199;


AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.


SI RISERVA Con successivo atto di applicare la sanzione pecuniaria in via amministrativa per il reato commesso.

Morra De Sanctis 23.12.2015

Il Responsabile del procedimento
Geom. Buscetto Gerardo



Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 29/12/2015 AL 13/01/2016
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL MESSO

